

*luc*

uale si perveniva dopo un ricorso dell'Istituto alla Corte di Cassazione per regolamento di giurisdizione avverso il ricorso avanzato dal LaGrassa al Consiglio di Stato.

La Cassazione, in tale sede, dichiarò la competenza a decidere della Magistratura ordinaria.

Con sentenza 25 giugno - 6 agosto 1952 il Tribunale dichiarava che il LaGrassa aveva diritto ad essere mantenuto nel grado di Capo Ufficio e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per le prove in ordine alle richieste di reintegrazione economica e di risarcimento dei danni.

Detta sentenza venne impugnata dall'Istituto, ma la Corte d'Appello, con pronuncia 24 marzo - 21 giugno 1954, respinse il gravame.

L'I. N. A. conseguentemente, avverso la sentenza di 2° grado, propose ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con decisione 27 aprile - 9 luglio 1955, ha respinto il ricorso